

APPROFONDIMENTO CIVILE

L'applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva in un caso di maltrattamenti in famiglia

Data pubblicazione:	10/07/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

È opportuno premettere che per il reato di cui all'**art. 572 co. 2 c.p.**, **sino all'entrata in vigore della nuova disciplina delle pene sostitutive**, al condannato si sarebbe dovuto applicare il **regime carcerario**: per espressa previsione dell'**art. 656 co. 9 c.p.p.**, infatti, nei suoi confronti **non avrebbe trovato applicazione la sospensione dell'ordine di esecuzione** prevista dall'art. 656 co. 5 c.p.p. per le pene inferiori ai quattro anni. Diversamente, **l'art. 572 co. 2 c.p. non compare** nell'elenco di reati di cui **all'art. 4 bis della l. 354/1975** alla quale ora **l'art. 59 co. 1 lett. d) l. 689/1981** rimanda per i **casi di preclusione soggettiva** per la sostituzione; dunque, nei confronti degli autori di questo tipo di reati, pur continuando a operare il divieto ex art. 656 co. 9 c.p.p., non opera una preclusione soggettiva alla sostituzione della pena detentiva quando la stessa venga comminata entro i limiti previsti per la sostituzione ai sensi dell'art. 29 bis c.p. che rimanda, appunto, alla disciplina contenuta nel capo III della l. 689/1981. Per conseguenza, con l'entrata in vigore della riforma Cartabia, quindi, per gli autori del reato di maltrattamenti contro familiari (art. 572 co. 1 o 2 c.p.), nelle ipotesi in cui il **giudice** di cognizione **contenga la pena detentiva entro il termine di quattro anni** e sussistano gli altri **requisiti di idoneità**, si apre la concreta possibilità di un'alternativa al carcere *ab initio*, nelle forme di una pena sostitutiva. Non si tratta di una previsione in contrasto con la *voluntas legis* espressa dall'art. 656 co. 9 c.p.p. laddove la previsione del divieto di disporre la sospensione dell'ordine di carcerazione (che si applica allorché la pena inflitta, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore a quattro anni, ovvero a sei anni nei casi previsti dagli artt. 90 e 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.) risponde a un giudizio di

Per rendere adeguata al caso la misura la Corte ha proceduto ad affiancare, ai sensi dell'**art. 56 ter** l. 689/1981, si applicano a tutte le pene sostitutive (pena sostitutiva) e riguardano: - **regole di condotta generale** (divieto di detenere **frequentazioni** (con pregiudicati e persone sottoposte a misure di sicurezza o nelle ore fuori dal domicilio, rimanere nel solo ambito territoriale della regione) (come quello di conservare, portare con sé ed esibire il provvedimento che dà

3 le prescrizioni

delle **prescrizioni** specifiche: - di potersi **allontanare dal proprio domicilio** **risiede la della persona offesa**, in una determinata fascia oraria (diurna), - di evitare i luoghi da queste frequentati e di mantenere costantemente i **contatti con l'U**

